

**Circolare nr. 07 del 10 febbraio 2016**

## **CANONE RAI ORDINARIO IN BOLLETTA**

**a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile**

***Il Canone Rai ordinario si pagherà attraverso la bolletta elettrica.***

*Precisamente, per effetto della Legge di Stabilità per il 2016 il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, il cui importo per il 2016 è pari a euro 100, diventa una voce di spesa della bolletta elettrica e si pagherà in 10 rate a partire da luglio.*

### **PREMESSA**

La Legge 208 del 2015 (Stabilità per il 2016) prevede il pagamento **rateale** del Canone RAI ordinario **con addebito** sulle fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica.

Il Canone Rai ordinario, quindi, **diventa una voce di spesa** della bolletta elettrica e il suo importo, per il 2016, è di **100 euro** (contro i 113,50 euro dovuti nel 2015).

### **ADDEBITO IN BOLLETTA DAL 1° LUGLIO 2016**

In ragione dei tempi tecnici per adeguare i sistemi di fatturazione, il Canone RAI si pagherà in **bolletta dal 1° luglio 2016**.

Nella prima fattura della società elettrica successiva al 1° luglio 2016, pertanto, saranno **cumulativamente addebitate** tutte le rate scadute (la bolletta, cioè, conterrà gli arretrati dei sei mesi precedenti).

Dal 2017 il Canone RAI sarà invece diviso in 10 rate da 10 euro **da gennaio a ottobre** (quindi si tratterà di 20 euro a bolletta e non si pagherà l'ultimo bimestre dell'anno).

Per chi ha l'addebito della bolletta **sul conto corrente bancario o postale**, l'opzione si intende estesa anche al pagamento del Canone TV.

Resta salva la facoltà del correntista di **revocare** l'autorizzazione all'addebito diretto sul conto.

Non è più consentita la disdetta dell'abbonamento televisivo **per suggellamento** dell'apparecchio; ossia l'abbonato non potrà rendere inutilizzabile la TV, ad esempio, attraverso un imballaggio.

### **CHI DEVE PAGARE**

L'obbligo di pagamento del Canone RAI è disciplinato dal Regio Decreto Legge n. 246/38, (*"Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni"*) le cui disposizioni sono state **in parte modificate** dalla Legge di Stabilità per il 2016.

Presupposto dell'imposta **resta** la detenzione di uno o più apparecchi **"atti o adattabili"** alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

La novità consiste nel fatto che da quest'anno la detenzione o l'utenza di un apparecchio ricevente le trasmissioni televisive **si presume**:

- ⇒ **dall'intestazione** di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua **residenza anagrafica**.

In ogni caso il canone di abbonamento alla televisione *"per uso privato"*:

- ⇒ è dovuto **una sola volta** in relazione agli apparecchi detenuti - **nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora** - dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla **stessa famiglia anagrafica**, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 223/89.

La **detenzione esclusiva** in ambito familiare di **apparecchi radio** non comporta il pagamento del canone.

La nota del 22 febbraio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni – chiarisce cosa si deve intendere per “*apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni*” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente.

### **LA DICHIARAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER NON PAGARE IL CANONE RAI**

Chi **non detiene** uno o più apparecchi “*atti o adattabili*” alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, pur avendo un’utenza elettrica, può **inviare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate**.

La dichiarazione di non detenere apparecchi va **rilasciata** ai sensi del D.P.R. n. 445/00 ed essa ha **validità per l’anno** in cui è presentata.

La dichiarazione di non detenzione ha validità **solo per l’anno** in cui è presentata. Ciò vuol dire che andrà rinnovata annualmente se persiste la condizione per l’esonero.

La dichiarazione **mendace** comporta effetti **anche penali** (si veda art. 76 D.P.R. 445/00).

### **CHI NON DEVE PAGARE IL CANONE RAI ORDINARIO**

Sono esenti dal pagamento del Canone Rai ordinario:

- ⇒ i soggetti di età **pari o superiore a 75 anni** con reddito annuo non superiore a 8 mila euro. Le modalità di fruizione dell’esenzione per tali soggetti saranno stabilite con decreto del MEF, di concerto con il MISE;
- ⇒ **rivenditori e riparatori** di televisori;
- ⇒ ospedali militari, Case del soldato o Sale convegno dei militari delle **Forze Armate Italiane** (mentre il canone deve essere pagato dal militare che abbia un apparecchio nell’alloggio privato ubicato in dette strutture);
- ⇒ **agenti diplomatici e consolari**, se stranieri accreditati in Italia **e a condizione** che nel paese da loro rappresentato pure i rappresentanti diplomatici italiani ivi accreditati godano del medesimo trattamento.

### **CANONE RAI SPECIALE. DISCIPLINA INVARIATA**

È rimasta **invariata** - con la sola eccezione della disdetta per suggellamento che è stata abolita dalla L. 208/15 - la disciplina del Canone RAI speciale dovuto, ad esempio, da alberghi, esercizi pubblici e banche.

In particolare il canone Rai speciale è l’imposta dovuta:

- ⇒ da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive **fuori dall’ambito familiare** o che li impieghi a **scopo di lucro** diretto o indiretto (R.D.L. 21/02/1938 n. 246 e D.L. luogotenenziale del 21/12/1944 n. 458).

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina **Facebook****

